



IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

**Determinazione dei compensi
professionali quale declinazione del
concetto di deontologia**

Previdenza ed etica professionale

dr. Roberto Ianni

Mercoledì 27 novembre 2019

La Prestazione Intellettuale

Artt. 2229-2238 codice civile

- ❑ Iscrizione in albi o collegi (2229)
- ❑ Personalità della prestazione (2232)
- ❑ Diritto al compenso (2233)
- ❑ Responsabilità (2236)

Le Fonti Normative

Art. 2233 del codice civile

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

L'art. 2233 del Cc

Comma 1 dell'art. 2233 del Cc prevede:

- ❑ In primo luogo l'accordo delle parti
- ❑ In subordine l'applicazione delle tariffe **ove esistenti**
- ❑ In ultima istanza il ricorso al giudice

Comma 2 dell'art. 2233 del Cc descrive l'entità del compenso

Il diritto al compenso

Art. 2233 2° comma dispone che

- ❑ in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata

ALL' IMPORTANZA DELL' OPERA

ed al

DECORO DELLA PROFESSIONE.

- ❑ la natura **RETRIBUTIVA** del compenso del professionista.

Il diritto al compenso

La norma parla di compenso e non di corrispettivo

IMPORTANZA DELL'OPERA: rilievo sociale della prestazione intellettuale che genera **esternalità positive**; gli effetti della prestazione si dispiegano non solo sul cliente ma anche sull'intera collettività

DECORO DELLA PROFESSIONE: il prestigio sociale che riveste la professione intellettuale

Il compenso, quindi, non si calcola solo in base al risultato ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico dell'opera che sta al centro del rapporto sinallagmatico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria (Corrispettivo)

Quali erano le funzioni della tariffa

La tariffa era uno strumento per:

- la determinazione dei compensi (funzione di orientamento)
- l'organizzazione del lavoro del professionista.
- la "misura del valore" di una prestazione e quindi come **STRUMENTO DI GARANZIA** per il cliente stesso
- i giovani dando valore alle proprie prestazioni
- tutelare i terzi

La tariffa non era stabilita dalla categoria professionale ma dal Ministero della Giustizia

L'evoluzione della normativa

- ❑ DECRETO LEGGE n° 138 DEL 13 AGOSTO **2011**
 - LEGGE DI CONVERSIONE N° 148 DEL 14 SETTEMBRE **2011**
- ❑ LEGGE N° 183 DEL 12 NOVEMBRE **2011** (LEGGE DI STABILITA')
- ❑ DECRETO LEGGE N° 1 24 GENNAIO **2012**
 - LEGGE DI CONVERSIONE N° 27 DEL 24 MARZO **2012**
- ❑ DECRETO MINISTERIALE N° 140 20 LUGLIO **2012**
- ❑ D.P.R. 7 AGOSTO **2012** N° 137
- ❑ L. 22 MAGGIO 2017, N. 81, ART.1

La riforma 2012 degli ordinamenti professionali

Art. 9, D.L. 24.1.2012, n. 1, – *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*:

- **abrogazione** delle **tariffe** professionali;
- definizione di un **compenso pattizio** per le prestazioni professionali mediante un **preventivo** di massima al cliente e conseguenti **obblighi informativi**
- in ogni caso la misura del compenso va adeguata all'importanza dell'opera

Art. 9, D.L. 24.1.2012, n. 1

- 1 - Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- 2 - Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
- 3 - Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziarie, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9, D.L. 24.1.2012, n. 1

4 - Il compenso per le prestazioni professionali è **pattuito** al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, **fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico** e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. **In ogni caso la misura del compenso** è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, **deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.** Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5 - Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Gli elementi essenziali



Il compenso è **pattuito** al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista **deve** rendere noto al cliente il grado di **complessità dell'incarico**, **fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico**


Gli elementi essenziali

In ogni caso la misura del compenso:

- deve essere adeguata all'importanza dell'opera
- va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

La riforma 2012 degli ordinamenti professionali

D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140, G.U. 22.8.2012, n. 195, in vigore dal 23 agosto 2012



per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate da parte di un organo giurisdizionale

Dottori commercialisti: Capo III ed Allegato II

D.M. 140/2012, art. 1

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

D.M. 140/2012, art. 1

- ❑ **CHI ?** L'ORGANO GIURISDIZIONALE
- ❑ **QUANDO ?** QUANDO DEVE LIQUIDARE IL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI
- ❑ **SEMPRE ?** NO !! SOLO IN DIFETTO DI ACCORDO TRA LE PARTI
- ❑ **COME ?** IN MODO OMNICOMPENSIVO

MA

SONO **ESCLUSE LE SPESE** ANCHE QUELLE CONCORDATE IN MODO FORFETTARIO.

D.M. 140/2012, art. 1

ATTENZIONE A:

ASSENZA DI PROVA DEL PREVENTIVO DI MASSIMA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA !!!

E COMUNQUE...

IN NESSUN CASO I PARAMETRI SONO VINCOLANTI PER
IL GIUDICE

D.M. 140/2012

Semplificazioni e sfoltimento regole:

- riduzione numero attività tipiche per le quali possono essere liquidati i compensi professionali.
- razionalizzazione dei criteri per la definizione del valore della pratica
- ampliamento del numero dei parametri generali da utilizzare per la determinazione del compenso

Tariffa VS parametri

vincolo per il professionista/cliente VS **guida** per il giudice

D.M. 140/2012

In dettaglio:

- Eliminazione suddivisione tra **rimborsi spese**, **indennità** e **onorari** (specifici, graduali, preconcordati e a tempo)
- Onorario e rimborsi spese (documentati o forfettari)
- Riduzione delle attività a 11
- Riduzione dell'onorario; non più su base geografica od anzianità ma su rapidità e semplicità
- Si ristrutturazione dei debiti ex 182-bis, NO piani attestati

D.M. 140/2012, art. 15

“tipologia di attività”

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- j) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- k) sindaco di società.

Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle **disposizioni del presente capo**.



D.M. 140/2012, art.17

Art. 17 (Parametri *generali*)

Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
 - b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
 - c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
 - d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
 - e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
 - f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 25, Compenso professionale Codice Deontologico 2015

- 1 – Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
- 2 – La misura del compenso è pattuito **per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
- 3 – Il compenso può essere in parte costituito da **una componente variabile**, anche fissata in percentuale, **commisurata al successo dell'incarico** professionale.
- 4 – In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
- 5 – La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
- 6 – E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.
- 7 – Il professionista può agire giudizialmente nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

Un obbligo ineludibile

Assicurare la qualità delle prestazioni rese,
nell'interesse della clientela e, più in generale,
nel rispetto dell'interesse pubblico

Le tariffe sopravvissute

1. Compenso dei Curatori e dei Commissari giudiziari (D.M. 25 gennaio 2012, n. 30)
2. Compenso dei C.T.U., perizie e stime (D.M. 30 maggio 2002)
3. Compenso collegio arbitrale (D.M. 31 gennaio 2018)
4. Compenso delegati alle Esecuzioni Immobiliari (D.M. 15 ottobre 2015, n. 227)
5. Compenso dei Revisori degli Enti Locali (D.M. 21 dicembre 2018)

L'equo compenso

Art. 13 L. 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1 L. 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

Principio che riconosce il diritto a un trattamento economico proporzionato alle prestazioni svolte da un professionista nei rapporti con la **Pubblica Amministrazione** e con i cosiddetti **clienti "forti"**, come banche e assicurazioni. La norma rende inoltre nulle le clausole contrattuali vessatorie per il professionista.

Come riferimento i **parametri giudiziari** emessi dai ministeri vigilanti sugli ordini professionali.

Il divieto di ritenzione

Art. 2235 “il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”.

Il prestatore d’opera intellettuale subisce un trattamento diverso e opposto a quello riservato ad altri prestatori d’opera per i quali opera *ex lege* il diritto di ritenzione sui beni loro affidati.

IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

Determinazione dei compensi professionali
quale declinazione del concetto di
deontologia

Previdenza ed etica professionale

dr. Roberto Ianni
mercoledì 29 novembre 2017

Welfare

La declinazione giovanile del tema

Non problema della categoria ma problema del lavoro autonomo:

- flessibili tutele assistenziali-previdenziali e giurisdizionali
- precarietà del lavoro dipendente e para-subordinato


Responsabilità di professionisti affinché tali problemi siano collocati all'interno della ben più complessa realtà del sistema di Welfare paese.

Art. 38 Costituzione

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Debito pubblico in percentuale del PIL

General government debt, 2016 and 2017 (*)
(General government consolidated gross debt, % of GDP)




(*) Data extracted on 23.04.2018.

Source: Eurostat (online data code: tsdde410)

Spesa pubblica per pensioni, sanità e LTC – scenario nazionale base (MEF – rapporto 2018, pag. 32)

Figura A: spesa pubblica per pensioni, sanità e LTC - Scenario nazionale base
Spesa in rapporto al PIL



Gestione finanziaria di competenza quadro riassuntivo entrate - uscite 2013-17 (Rendiconto generale 2017 – INPS)

Gestione FINANZIARIA di COMPETENZA - Quadro di SINTESI					
	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
ENTRATE					
Entrate Correnti	313.653	314.529	323.098	332.392	339.692
- Entrate Contributive	210.141	211.462	214.787	220.560	224.627
- Trasferimenti Correnti	99.396	98.733	103.957	107.499	110.385
- Altre Entrate Correnti	4.116	4.334	4.355	4.333	4.681
Entrate in c/Capitale	26.000	49.065	29.907	13.425	27.025
- Alienazione di Beni Patrimoniali e Riscossione di Crediti	8.590	7.979	8.413	8.894	8.491
- Accensione di Prestiti	17.411	19.376	17.983	4.526	18.523
- Altre Entrate in c/Capitale	0	21.709	3.511	5	11
Partite di giro	58.048	60.381	62.100	62.379	65.435
Totale ENTRATE	397.701	423.975	415.105	408.196	432.152
USCITE					
Uscite Correnti	322.452	321.207	326.530	332.849	336.212
- Funzionamento	2.613	2.466	2.328	2.275	2.221
- Prestazioni Istituzionali	303.464	303.401	307.831	308.021	312.149
- Altre Uscite Correnti	16.375	15.340	16.371	22.553	21.842
Uscite in c/Capitale	25.925	49.394	25.042	12.616	26.495
- Investimenti	8.870	8.601	7.442	8.608	8.105
- Rimborsi di Anticipazioni Passive	17.005	19.064	17.569	3.993	18.307
- Altre Uscite in c/Capitale	51	21.729	32	14	83
Partite di giro	60.381	60.381	62.100	62.379	65.435
Totale USCITE	408.758	430.982	413.672	407.845	428.142
SALDI					
Risultato di parte Corrente	-8.799	-6.678	-3.432	-457	3.480
Risultato in c/Capitale	75	-329	4.865	809	530
Risultato Finanziario di Competenza	-11.057	-7.007	1.434	351	4.010

(valori in milioni di euro)

- le **entrate derivanti da trasferimenti correnti** ammontano a 110.385 mln/€, con un incremento di 2.886 mln/€, rispetto ai 107.499 mln/€ dell'esercizio 2016, e si riferiscono per:
- ✓ 110.278 mln/€ alla *Cat. 3[^] - Trasferimenti da parte dello Stato* a copertura degli oneri di natura assistenziale o che trovano il loro finanziamento nella fiscalità generale, con un aumento di 2.904 mln/€ rispetto al 2016, così ripartiti:
 - 55.090 mln/€ per oneri pensionistici;
 - 8.067 mln/€ per oneri per il mantenimento del salario;
 - 583 mln/€ per oneri per prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali;
 - 5.485 mln/€ per oneri per interventi a sostegno della famiglia;
 - 21.014 mln/€ per oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni;
 - 2.302 mln/€ per oneri per interventi diversi;
 - 17.610 mln/€ relativi all'erogazione degli assegni agli invalidi civili,

29

Sul piano generale, per ciò che concerne i **contributi** e la **spesa per prestazioni** si osserva un incremento rispettivamente di 3.582 mln/€ e di 1.528 mln/€, rispetto al 2016, con il rapporto prestazioni/contributi pressoché in linea con l'anno precedente (da 1,08 a 1,07)¹⁶.

Nell'ambito del lavoro dipendente, si riscontra un incremento sia della massa contributiva di 2.192 mln/€ che della spesa per prestazioni di 1.509 mln/€. In particolare, aumentano i contributi del FPLD in senso stretto (+2.682 mln/€) e del Fondo complessivo (+2.383 mln/€); per le gestioni ex INPDAP si registra una diminuzione principalmente per la CPDEL di 292 mln/€ e per la CPS di 90 mln/€, mentre per la CTPS si evidenzia un aumento di 83 mln/€; per il Fondo ex IPOST si registra un incremento (+29 mln/€). La spesa per prestazioni aumenta per il FPLD in senso stretto (+1.135 mln/€) e per il Fondo complessivo (+1.114 mln/€), nonché per le gestioni ex INPDAP (in particolare CPDEL +271 mln/€ e CPS +170 mln/€).

L'equità intergenerazionale

Il patto tra generazioni

I problemi dell'equità intergenerazionale nell'ambito del lavoro e del Welfare potranno essere attenuate solo se maturerà nell'intero paese una coscienza diffusa del problema coinvolgendo le generazioni meno giovani in un necessario ed urgente processo di responsabilità volto a eliminare gli ostacoli che generano nuove povertà e frenano lo sviluppo della nostra economia

La declinazione previdenziale della deontologia

Sostenibilità ed Adeguatezza

- garantire **che il sistema del Welfare regga** sotto il profilo finanziario così da poter erogare pensioni dopo 40 anni a coloro che hanno versato i contributi, senza promettere più di quanto si sia in grado di erogare
- garantire che **la pensione sia adeguata** al mantenimento decoroso della propria vita un giorno che ci si ritirerà dal mondo del lavoro, massimizzando le pensioni per un dato livello contributivo

Regime retributivo e regime contributivo

La riforma del 2003 con decorrenza 1.1.2004

I dottori commercialisti ancora una volta si dimostrano pionieri nelle scelte aventi carattere prettamente economico

Scopo: garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo

- adozione del metodo contributivo
- requisiti di accesso al pensionamento
- innalzamento aliquote contributive



IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

**Determinazione dei compensi
professionali quale declinazione del
concetto di deontologia**

Previdenza ed etica professionale

dr. Roberto Ianni

Mercoledì 27 novembre 2019